



REGOLAMENTO PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE O DI CONCESSIONI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 216, COMMA 12, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.

(approvato con decreto 17/06/2022, n. 387/DGi)

Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
17/06/2022	Approvazione Regolamento	Dr.ssa Lorena Verrando (Direttore UOC Affari Generali, Risorse Strumentali, Organizzazione e Sviluppo)	Dott.ssa Silvia Liggeri Direttore Amministrativo	Dott.ssa Lorella Cecconami Direttore Generale



INDICE

PREMESSE		Pag. 3
ART. 1	Ambito di applicazione	Pag. 3
ART. 2	Composizione della commissione giudicatrice	Pag. 4
ART. 3	Requisiti dei commissari	Pag. 4
ART. 4	Nomina dei commissari	Pag. 5
ART. 5	Attività della commissione giudicatrice	Pag. 5
ART. 6	Compensi dei commissari	Pag. 6
ART. 7	Normativa in materia di prevenzione della corruzione e codice di comportamento	Pag. 6
ART. 8	Trasparenza	Pag. 6
ART. 9	Entrata in vigore	Pag. 7
ART. 10	Modalità di diffusione del regolamento	Pag. 7
ART. 11	Norme finali e di rinvio	Pag. 7



REGOLAMENTO PER LA NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE O DI CONCESSIONI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ARTICOLO 216, COMMA 12, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.

PREMESSE

La disciplina in materia di nomina della commissione giudicatrice, di cui all’art. 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. nonché alle Linee Guida ANAC n. 5, di attuazione del predetto articolo, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, demanda la valutazione, dal punto di vista tecnico ed economico, dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ad una commissione giudicatrice i cui componenti sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo Nazionale istituito presso l’ANAC e di cui all’articolo 78 del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L’operatività dell’articolo 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nella parte in cui impone alle stazioni appaltanti l’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC di cui al successivo articolo 78, è stata sospesa fino al 30.06.2023 dall’articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. n. 32/2019 convertito dalla L. n. 55/2019. Resta fermo l’obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Fino al 30 giugno 2023 e, comunque, nelle more dell’istituzione del sopra richiamato Albo Nazionale, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata, ai sensi dell’articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Il presente Regolamento, pertanto, intende disciplinare la nomina delle commissioni giudicatrici, nel rispetto dei principi di competenza e di trasparenza.

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutte le procedure di gara aventi ad oggetto l’affidamento di contratti d’appalto di lavori, servizi e forniture o di concessioni, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per i quali è prevista la costituzione di una commissione giudicatrice a cui demandare la valutazione degli aspetti tecnici ed economici delle offerte.



Art. 2 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice si compone di un numero di commissari dispari, di regola pari a 3 (tre), salvo i casi di particolare complessità per cui sono nominati 5 (cinque) commissari, compreso il Presidente, tutti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

I commissari sono individuati tra i dirigenti e/o il personale di categoria, dipendenti dell'ATS di Pavia, aventi competenze tecniche, scientifiche, professionali e curriculari idonee in relazione all'oggetto dell'affidamento.

Nel caso di accertata carenza nell'organico dell'ATS di Pavia di adeguate professionalità o in altri casi in cui ricorrano esigenze oggettive e comprovate, nel rispetto della vigente normativa, si procede alla nomina dei commissari attingendo, prioritariamente, dalle seguenti categorie professionali:

- personale dipendente di altre ATS/ASST di Regione Lombardia;
- personale dipendente di altre amministrazioni aggiudicatrici;
- professionisti, con almeno dieci anni d'iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di rose di candidati fornite dagli ordini professionali, ovvero professori universitari di ruolo, nell'ambito di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza, su richiesta dell'ATS di Pavia, in relazione alla singola procedura di gara.

La nomina del RUP a componente delle commissioni di gara e' valutata con riferimento alla singola procedura.

Qualora sia nominato un segretario della commissione giudicatrice, con funzione esclusivamente verbalizzante, lo stesso è individuato tra il personale appartenente alla struttura dell'ATS di Pavia competente in materia di approvvigionamenti e non assume il ruolo di componente della commissione giudicatrice. Il suddetto segretario deve partecipare a tutte le sedute pubbliche e alle sole sedute riservate dedicate all'esame della documentazione amministrativa.

Art. 3 – REQUISITI DEI COMMISSARI

I commissari oltre ad essere esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto da affidare o della concessione, se diversi dal RUP, non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo riferito al medesimo contratto.

I commissari e i segretari non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse di cui:

- all'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
- all'articolo 51 del codice di procedura civile;
- all'articolo 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;



- di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario giudice coloro che, quali membri di commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

I commissari che non sono dipendenti pubblici non devono avere riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo II del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione).

Al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari devono produrre:

- il curriculum vitae;

- dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, d'inesistenza delle cause d'incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6, dell'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- nel caso di commissari esterni, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53, comma 7, del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In caso d'impedimento di uno o più candidati o di una causa ostativa, deve essere avviato un nuovo iter d'individuazione dei commissari.

In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

Art. 4 – NOMINA DEI COMMISSARI

La commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Direttore Generale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo un criterio di rotazione dei commissari, fatta salva la necessità di assicurare, in via prioritaria, la composizione sulla base delle competenze richieste dall'oggetto della procedura.

Art. 5 – ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice si riunisce, alla presenza di tutti i suoi componenti, ogni qualvolta debba esprimere valutazioni che concorrano alla formazione della graduatoria finale di gara.

Può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.



Art. 6 – COMPENSI DEI COMMISSARI

Nessun compenso è dovuto al personale dipendente dell'ATS di Pavia chiamato a svolgere le funzioni di commissario giudice, poiché tali attività rientrano tra i compiti istituzionali, che soggiacciono al principio di omnicomprensività della retribuzione.

Il suddetto principio è da applicare anche ai commissari nominati tra il personale dipendente di altre ASST/ATS/Fondazioni di Regione Lombardia, nel corso di procedure di gara aggregate, per le quali l'ATS di Pavia riveste il ruolo di capofila.

Nei casi di ricorso a soggetti esterni all'ATS di Pavia non rientranti nella casistica di cui al precedente capoverso, l'atto di nomina ne determina l'eventuale compenso entro i limiti minimo e massimo di cui all'Allegato A) del DM 12/02/2018 recante "Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi. per singolo commissario".

L'ATS di Pavia, nell'ambito dei limiti minimi e massimi di cui all'Allegato A, procede a stabilire la misura del compenso sulla base dell'importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto nonché con riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull'attività dei commissari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) il grado di complessità dell'affidamento;
- b) il numero dei lotti;
- c) il numero atteso dei partecipanti;
- d) il criterio di attribuzione di punteggi;
- e) la tipologia dei progetti, per servizi e forniture.

Il compenso spettante ai commissari che svolgono le funzioni di presidente, ai sensi dell'art. 77, comma 8, del Codice degli appalti, è superiore del cinque per cento rispetto a quello fissato per gli altri commissari.

Art. 7 - NORMATIVA IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il presente Regolamento è redatto nel rispetto di quanto previsto dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex Legge n. 190/2012 e dal Codice di comportamento dell'Agenzia, pubblicati sul sito web istituzionale.

Art. 8 - TRASPARENZA

1. Il presente Regolamento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.lgs n. 33 del 04/03/2013 e s.m.i. recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed è pertanto pubblicato sul sito web istituzionale in "Amministrazione Trasparente".



Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di approvazione e da tale data ogni altra disposizione precedente è da ritenersi superata.

Art. 10 - MODALITÀ DI DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è diffuso mediante pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'ATS di Pavia.

Art. 11 – NORME FINALI E DI RINVIO

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a tutte le procedure di gara dell'ATS di Pavia per le quali, alla data di cui all'art. 9, non sia stato ancora adottato l'atto di nomina della commissione giudicatrice.